

TRIBUNALE PENALE DI PALMI

UFFICIO GIP-GUP

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

(ex artt. 76 e ss. c.p.p.)

**IL COMUNE DI TAURIANOVA**, in persona del Sindaco sig. Domenico Romeo (nato a Taurianova il 10.09.1968) legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taurianova (R.C.) in Piazza Libertà (C.F. 82000670800 – P.IVA 00298560806) rappresentato e difeso, in virtù della delibera della Giunta Comunale n. 40 del 09.03.2012, pubblicata il successivo 19.03.2012, del decreto n. 8 del 19.03.2012 e procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Maria Stella Pileio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale sito in Taurianova (R.C.) in via XX Settembre n. 45, pec: mariastella.pileio@pecstudio.it,

**DICHIARA**

di costituirsi, come in effetti si costituisce, parte civile nei confronti di

- 1) SICLARI FAUSTO**, nato a Taurianova (R.C.) il 27.07.1957 ed ivi residente in via Battisti n. 26,
- 2) D'ANGELI GIUSEPPE**, nato a Polistena (R.C.) il 12.08.1946 ed ivi residente in via Giordano Bruno n. 21,
- 3) IACOBUCCI DUILIO**, nato a Tivoli il 06.01.1957 ed ivi residente in via Paterno n. 124 e
- 4) PARRELLO CARMELA**, nata a Palmi (R.C.) il 22.07.1949 e residente a Taurianova via Virgilio n. 16,

tutti imputati nel procedimento penale n. 2652/2007 RGNR – 377/2008 RGGIP - Ud. 02.05.2012 G.I.P. dott.ssa Cristina Mazzuocolo - del reato previsto e punito dagli art.110 e 640 c.p., quanto a **SICLARI FAUSTO** "per avere nella qualità di dipendente della ASL n. 10 di Palmi, in concorso con D'Angeli Giuseppe, Iacobucci Duilio e Parrello Carmela, mediante artifici e

*raggiri consistiti nel non aver prestato servizio senza alcuna giustificazione dal 1 Agosto 2006 al 12 Marzo 2007, indotto in errore la ASL di Palmi circa l'effettività della propria prestazione lavorativa, con ciò procurandosi un ingiusto profitto consistito nell'indebita percezione delle retribuzioni per una somma pari ad € 18.903,18. Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità. Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007";* quanto a **D'ANGELI GIUSEPPE** *"per aver nella qualità di direttore del personale dell'ASL di Palmi, in concorso con Iacobucci Duilio, Parrello Carmela e Siclari Fausto, mediante artifici e raggiri consistiti nel non aver mai adottato alcun provvedimento nei confronti del SICLARI, indotto in errore la ASL di Palmi facendogli percepire la retribuzione non spettategli, con pari danno per la ASL di Palmi. Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità. Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007";* quanto a **IACOBUCCI DUILIO** *"perché nella qualità di direttore del personale della ASL di Palmi, in concorso con D'Angeli Giuseppe, Parrello Carmela e Siclari Fausto, mediante artifici e raggiri consistiti nel non aver mai adottato alcun provvedimento nei confronti del SICLARI, indotto in errore la ASL di Palmi facendogli percepire la retribuzione non spettategli, con pari danno per la ASL di Palmi. Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità. Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007";* quanto a **PARRELLO CARMELA** *"per avere nella qualità di responsabile del settore finanziario del Comune di Taurianova, in concorso con D'Angeli Giuseppe, Iacobucci Duilio e Siclari Fausto, mediante artifici e raggiri consistiti proceduto a liquidare per intero le indennità di assessore a Siclari sulla scorta delle attestazioni rese dal medesimo (risultati mendaci) senza essersi accertata presso la ASL 10 se lo stesso fosse in aspettativa, con pari danno per il Comune di Taurianova. Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità. Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007"*

Con provvedimento della Giunta Comunale n. 40 del 9 marzo 2012, pubblicato il

**MARIA STELLA PILEIO**  
avvocato

successivo 19 marzo 2012, si è deliberato di prendere atto della volontà dell'Amministrazione e, conseguentemente, di autorizzare il Sindaco a costituirsi parte civile nel giudizio penale iscritto al n. 2652/07 RGNR Procura Palmi.

Le ragioni della domanda risarcitoria attengono all'obiettiva ingiustizia della condotta illecita posta in essere in concorso, nel presente procedimento penale, dagli imputati al fine di consentire al dipendente dell'ex ASL 10 Palmi ed assessore del Comune di Taurianova, Siclari Fausto, di percepire regolare ed intera remunerazione nonostante, nel periodo risultante dagli atti processuali, non abbia prestato servizio e, per lo stesso periodo, nella qualità di assessore del Comune di Taurianova, di percepire, per come emerge dagli atti del giudizio, regolarmente e per intero l'indennità di carica sulla base di comunicazioni che il Siclari ha indirizzato al Responsabile del Settore 2° del Comune di Taurianova, risultate mendaci, in cui ha falsamente attestato di essere in aspettativa, pur in assenza di alcun provvedimento da parte dell'ASL, e di non percepire lo stipendio da parte dell'ASL.

Per gli stessi periodi Jacobucci Duilio e D'Angeli Giuseppe non hanno mai adottato alcun provvedimento nei confronti del Siclari nonostante l'assenza non giustificata di quest'ultimo. La dott.ssa Parrrello ha proceduto, infine, a liquidare per intero le indennità di assessore a Siclari sulla base delle attestazioni fatte dal medesimo senza richiedere né verificare l'esistenza di un provvedimento di concessione dell'aspettativa da parte dell'ASL e nella consapevolezza, come dalla stessa dichiarato nel proprio interrogatorio di persona sottoposta alle indagini, della necessità di un tale provvedimento.

Le indagini, così come compendiate nel fascicolo del Pubblico Ministero che qui si intende integralmente richiamato, individuano parte offesa del presente procedimento il Comune di Taurianova, oltre all'ASP di Reggio Calabria, legittimandone la costituzione di parte civile al fine di vedere riconosciuta la colpevolezza di tutti gli imputati che, in concorso – per come si legge in tutti i capi di imputazione –, mediante artifici e raggiri hanno truffato il Comune di Taurianova liquidando per intero le indennità di assessore a Siclari sulla scorta

MARIA STELLA PILEIO  
avvocato

delle attestazioni rese dal medesimo, risultate mendaci, ed omettendo il compimento dei loro doveri professionali.

\*\*\*\*\*

In seguito al deposito dell'atto di costituzione di parte civile, il giudice è chiamato a delibare esclusivamente sulla *legitimitas ad causam* (ovvero la astratta titolarità della pretesa risarcitoria posta a fondamento dell'atto di intervento nel giudizio penale), indipendentemente da ogni sindacato sulla fondatezza di tale pretesa.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica e ritiene che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parte civile e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati (così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ed, in genere, da tutti gli atti di indagine) e sulle affermazioni contenute nell'atto di costituzione. Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare - sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati - se la condotta ascritta nell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno.

Ciò premesso, appare opportuno ricordare che il presupposto sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è l' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l'azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito.

Tale norma recita sotto la rubrica "Restituzioni e risarcimento del danno": "Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili [c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 166, 176, 179, n. 2, 187]. "Ogni reato, che abbia cagionato un

danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili [ c.c. 2047, 2049], debbano rispondere per il fatto di lui [Cost. 28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540]”.

Emerge, pertanto, inequivoco il principio, codicisticamente statuito, in base al quale, qualsiasi comportamento penalmente rilevante (*rectius* reato) appare idoneo a porsi come paradigma astratto per la causazione di un danno.

Muovendo da una siffatta premessa logico - giuridica, è da ritenersi che lo scrutinio formale, cui è chiamato a fornire risposta debba calibrarsi sul parametro della dimostrazione dell'attitudine del reato a provocare conseguenze dannose nei confronti della persona fisica e/o giuridica, che rivendica la posizione di danneggiato.

Il fulcro del ragionamento si sostanzia nella necessità che venga ravvisato un collegamento teleologico fra la specifica ipotesi di reato, che di volta in volta, venga contestata all'imputato ed i soggetti che intendono assumere la veste di parte danneggiata costituita in giudizio ex art. 74 e segg. C.p.p.

Si tratta di una posizione interpretativa che si pone in coerenza con quel noto indirizzo giurisprudenziale, che ha correttamente inteso distinguere tra persona offesa dal reato e danneggiato e che può sintetizzarsi nella pronunzia della Sez. V della Suprema Corte, 17 febbraio 2004, n. 13989, la quale ha affermato che *“La legittimazione a costituirsi parte civile spetta, ai sensi dell'articolo 74 del c.p.p., a chi subisca un danno per effetto del comportamento criminoso, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia la persona offesa dal reato”*.

E' , pertanto, come precedentemente evidenziato, *“la legittimatio ad causam dell'interessato, il quale pretenda di divenire parte sostanziale nel procedimento penale, il reale oggetto della disamina del giudice, mentre rimane, invece, nel limbo della irrilevanza, la situazione di eventuale persistenza di un danno tuttora risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio”* (Cass. Sez. IV Sent., 27/09/2007, n.40288).

Secondo un recente orientamento della Suprema Corte di legittimità *“risulta superata la considerazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge*

**MARIA STELLA PILEIO**  
avvocato

*solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, cioè della lesione del patrimonio dell'ente, non incidendosi su un bene appartenente altro Stato..... La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno, o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo'. (Cass. Pen., sez.III, n. 22539 del 10.06.2002).*

Inoltre, è configurabile in capo al comune anche un danno per la lesione dell'interesse di indirizzare le somme illegittimamente corrisposte all'ex assessore a scopi sociali in considerazione anche della grave crisi finanziaria in cui si trovava il Comune di Taurianova in quel periodo.

\*\*\*\*\*

La presente costituzione, pertanto, è finalizzata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, al risarcimento dei danni morali e materiali (patrimoniali e non patrimoniali), nonché al rimborso delle spese legali.

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Taurianova dichiara, altresì, di nominare difensore e procuratore speciale, come da procura in calce al presente atto ex art. 100 c.p.p., l'Avv. Maria Stella Pileio con studio in Taurianova alla Via XX Settembre n. 45, al quale conferisce ogni più ampia facoltà di legge.

Alla luce delle superiori considerazioni si

**CHIEDE**

la condanna degli imputati per i reati contestati in concorso e la liquidazione, anch'essa in concorso, a favore del Comune di Taurianova a titolo di risarcimento dei danni nella misura di € 200.000,00, o in quella che il Giudice riterrà di giustizia, oltre la restituzione di quanto illegittimamente ricevuto dal Siclari Fausto ed oltre le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.

**MARIA STELLA PILEIO**  
avvocato

Con richiesta, come per legge, di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

Si produce al fine di legittimare la presente costituzione:


- 1) Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 09.03.2012;
- 2) Decreto del Sindaco n. 8 del 19.03.2012.

Taurianova 30.04.2012

Deferenti Ossequi

*Il sindaco del Comune di Taurianova*

*Avv. Maria Stella Pileio*



**IL SINDACO**  
**Domenico ROMEO**

*PROCURA SPECIALE*

Il sottoscritto DOMENICO ROMEO, nato a Taurianova il 10.09.1968, sindaco e legale rappresentante del Comune di Taurianova, in forza di delibera della Giunta Comunale n. 40 del 09.03.2012, pubblicata il successivo 19.03.2012 e di decreto n. 8 del 19.03.2012, delega a rappresentare e difendere il Comune di Taurianova, conferendo procura speciale a costituirsi parte civile ex artt. 122 c.p.p., 39 Disp. Att. C.p.p. e 76 e ss. c.p.p., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, nel procedimento penale n. 2652/07 RGNR e 377/08 RGGIP pendente davanti il Tribunale di Palmi, Giudice dell'Udienza Preliminare, contro SICLARI FAUSTO, nato a Taurianova il 27.07.1957, D'ANGELI GIUSEPPE, nato a Polistena il 12.08.1946, IACOBUCCI DUILIO, nato a Tivoli il 06.01.1957, PARRELLO CARMELA, nata a Palmi il 22.07.1949, imputati dei reati p.p. dagli artt. 110 e 640 c.p., l'AVV. MARIA STELLA PILEIO del Foro di Palmi conferendole ogni facoltà di legge nessuna esclusa compresa quella di nominare sostituti processuali, anche al fine della costituzione, proporre impugnazione e quietanzare somme.

**MARIA STELLA PILEIO**  
avvocato

Elegge domicilio presso il suo studio sito a Taurianova (R.C.) in via XX Settembre n. 45.

Dichiara di avere previamente ricevuto l'informazione prescritta dal 1° c. dell'art. 10 L.

31.12.96 n. 675 sul trattamento dei dati personali.

Taurianova 30.04.2012



Il Sindaco del Comune di Taurianova

**IL SINDACO**  
*Domenico Romeo*

E' AUTENTICA LA FIRMA

Avv. Maria Stella PILEIO

*Maria Stella Pileio*